

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero 5 del 13-01-2017

Oggetto: Modifica della programmazione triennale del fabbisogno del personale ed approvazione convenzione tra il Comune di Fregona e Unione Montana Prealpi Trevigiane per utilizzo dipendente

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 13:15, presso questa Sede, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Fatto l'appello nominale dei componenti della Giunta:

BOF GIANANGELO	Presidente	P
CARNELOS GRAZIANO	Assessore	P
COAN MICHELA	Assessore	P
PIZZOL LARRY	Assessore	P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor BOF GIANANGELO in qualità di Presidente assistito dal Segretario Signor FONTAN ROLANDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA

Premesso che:

l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

ai sensi del citato art.14, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;

tramite la convenzione prevista dall'art.14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche;

con Delibera di Giunta n. 3 del 27.11.2015 è stata approvata la ricognizione della dotazione organica dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane prevedendo il posto di Istruttore Servizio Econom/Finanziario C1 part time 24 ore;

con delibera n. 19 del 30.09.2016 sono state emanate le direttive in merito alla programmazione triennale del fabbisogno del personale che prevedevano la copertura del posto sopra individuato;

allo stato il suddetto posto risulta coperto dalla dipendente Sig.ra Mazzero Marta assunta a tempo indeterminato con decorrenza 30.12.2016;

con nota acquisita agli atti prot. n. 1015 del 29.12.2016 il Comune di Fregona chiede a questo Ente la disponibilità alla stipulazione di una convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 per l'utilizzo della dipendente Mazzero Marta per 17 ore settimanali per la prestazione di attività lavorativa presso gli Uffici Demografici;

si ritiene di assecondare l'esigenza del Comune di Fregona nell'ambito dei buoni rapporti tra enti in considerazione anche che il Comune di Fregona è uno dei 10 Comuni facenti parte dell'Unione Montana e che tale soluzione si inserisce in un quadro di collaborazione reciproca;

il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo congiunto da parte dei due Enti;

al fine di accogliere la richiesta, si propone di modificare il programma triennale di fabbisogno del personale aumentando da 24 a 35 ore la previsione del servizio Istruttore Servizio Econom/Finanziario C1 e, contestualmente, approvare la convenzione con cui si disciplinano i rapporti tra Unione Montana Prealpi Trevigiane e Comune di Fregona;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario responsabile ai sensi di legge;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

- di modificare la programmazione del fabbisogno del personale, approvata con Delibera di Giunta n. 3 del 27.11.2015 con riferimento al posto di Istruttore Servizio Econom/Finanziario C1 part time aumentando da 24 a 35 ore con decorrenza dal 1 febbraio 2017;

- Di approvare la convenzione temporanea disciplinante i rapporti tra i due enti che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante, con efficacia dal 01.02.2017;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiore spesa per l'Ente;
- Di demandare al Segretario il compimento di tutti gli atti necessari a dare completa ed efficace esecuzione del presente provvedimento, autorizzando lo stesso alla stipula della convenzione.
- Stante l'urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rolando Fontan

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14
CCNL DEL 22.1.2004 – COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ____ del mese di _____,

TRA

L'UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE (Ente che concede l'utilizzo di personale), con sede in Vittorio Veneto (TV), Via Vittorio Emanuele II, 67 (C.F. 84001520265), rappresentata dal Segretario Generale – dott. Fontan Rolando - domiciliata per la funzione presso la sede, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 5 del 13.01.2017;

E

Il **COMUNE DI FREGONA** (Ente utilizzatore), con sede in FREGONA (TV), via Mezzavilla Centro, 1, (P.IVA 01147780264 – C.F. 84002070260), rappresentato dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – Servizio al personale De Luca Giacomo, domiciliato per la funzione presso la sede;

di seguito individuati per brevità anche come, rispettivamente, "Ente concedente" e "Ente utilizzatore";

PREMESSO

- che l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;
- che, ai sensi del citato art.14, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;
- che tramite la convenzione prevista dall'art.14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche;
- che il Comune di Fregona e l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane hanno concordato di avvalersi temporaneamente della citata disposizione normativa;
- che tale soluzione si inserisce in un quadro di interazioni operative finalizzate alla collaborazione reciproca, data la sussistenza di realtà ed esigenze analoghe delle comunità locali nei due contesti territoriali;

DELIBERA DI GIUNTA n.5 del 13-01-2017 Unione Montana delle Prealpi Trevigiane

- che il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo congiunto da parte dei due Enti.

Tanto premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 - Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti consentendo una economica gestione delle risorse disponibili.

In tale ottica, la convenzione ha ad oggetto l'utilizzo, a tempo parziale, da parte del Comune di Fregona, del dipendente dell'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane – dott.ssa Marta Mazzero.

L'utilizzo del personale di cui alla presente convenzione avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, antecedente l'inizio del periodo di riferimento, consenso già manifestato dal lavoratore che sottoscriverà la presente convenzione.

ART. 2 - Modalità di utilizzo del personale – orario di lavoro

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita come previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente Mazzero Marta sarà articolato sulla base del seguente schema:

- martedì (Comune di Fregona) ore 7.30 (tot. 35 ore)
- mercoledì (Unione Montana) ore 9
- giovedì (Comune di Fregona) ore 9.30
- venerdì (Unione Montana) ore 9

Le giornate così individuate potranno seguire spostamenti e variazioni a seconda delle esigenze rappresentate dagli uffici e con il consenso di tutte le parti interessate alla sottoscrizione del presente atto.

Eventuali cambiamenti concernenti l'articolazione e la ripartizione dell'orario di lavoro, per particolari esigenze, potranno essere concordati dai Responsabili Comunali delle Arre di applicazione, sentita la dipendente Mazzero Marta.

I due Enti possono concordare delle temporanee modifiche al riparto del tempo lavorativo stabilito nel presente articolo per necessità particolari, fermo restando la ripartizione complessiva, nel periodo di vigenza della convenzione.

Il Comune di Fregona e l'Unione Montana organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

Il rapporto di lavoro della dipendente Mazzero Marta è gestito dall'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Fregona.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dal Comune di Fregona con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente. Mensilmente il Comune di Fregona trasmetterà all'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane il cartellino orario relativo

al mese precedente. La gestione delle assenze è effettuata dall'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, la quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Fregona le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con i competenti organi del Comune l'assegnazione di ferie e permessi.

ART. 3 - Ripartizione degli oneri finanziari.

Il trattamento economico spettante al dipendente utilizzato congiuntamente dal Comune di Fregona e dall'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative secondo l'articolazione oraria indicata nell'art. 2 della presente convenzione.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro della dipendente Mazzero Marta saranno erogate in via anticipata dall'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero con cadenza mensile della quota parte a carico del Comune di Fregona.

Il rimborso è dovuto anche nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da assenza giustificata secondo la normativa contrattuale e legislativa vigente e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

Il costo relativo al servizio mensa per la dipendente Mazzero Marta, in base alle convenzioni previste per i dipendenti dell'ente utilizzatore, sarà corrisposto dal Comune di Fregona, in relazione alla maturazione del relativo diritto.

Le somme attribuite dall'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane alla dipendente nel periodo considerato a titolo di salario accessorio, saranno proporzionalmente ridotte alle ore di lavoro prestate presso l'ente medesimo. La contrattazione decentrata del Comune di Fregona potrà prevedere forme di incentivazione economica, in conformità a quanto disposto dall'art.14, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, utilizzando risorse decentrate del comune medesimo.

ART. 4 – Forme di consultazione tra gli enti convenzionati

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

ART. 5 – Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente dall'amministrazione competente, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. In caso di malattia il dipendente effettuerà le richieste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Fregona.

ART. 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 1 dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, salvo eventuale proroga, che potrà essere formalizzata con semplice scambio di corrispondenza fra le parti, acquisito il consenso del lavoratore.

ART 7 – Risoluzione della convenzione

DELIBERA DI GIUNTA n.5 del 13-01-2017 Unione Montana delle Prealpi Trevigiane

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti:

- quando l'Ente utilizzatore impieghi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione;
- quando l'Ente concedente contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare presso l'Ente utilizzatore nei termini convenuti.

Essa verrà risolta, altresì, al verificarsi di esigenze funzionali od operative che facciano venir meno i presupposti della convenzione.

Le parti si impegnano a gestire il rapporto convenzionale secondo i criteri della ragionevolezza e buona fede.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione e con spirito di collaborazione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà alla risoluzione della convenzione.

ART. 8 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane

Per il Comune di Fregona

Per accettazione, dott.ssa Mazzero Marta

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio
F.to **FONTAN ROLANDO**

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Il Responsabile del servizio
F.to **FONTAN ROLANDO**

Andrea Cosentino

Dottore Commercialista
Revisore Contabile



Via IV Novembre, 18
35037 Teolo PD
P.IVA: 03221380284

Spett.le
Unione Montana Prealpi
Trevigiane
Via Vittorio Emanuele II n. 67
31029 Vittorio Veneto
(TV)

Oggetto : Parere su delibera modifica della programmazione triennale del fabbisogno del personale e approvazione convenzione tra il Comune di Fregona e Unione Montana Prealpi Trevigiane per l'utilizzo di un proprio dipendente.

A seguito del ricevimento della documentazione relativa all'oggetto e dopo aver visionato la deliberazione di Giunta dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane n.5 del 13 gennaio 2017 e della convenzione tra il Comune di Fregona e Unione Montana Prealpi Trevigiane per utilizzo di un dipendente di quest'ultima

Considerato che

Con riferimento al posto di Istruttore del Servizio Finanziario C1 part time coperto dalla dipendente Marta Mazzerò assunta presso l'Unione Montana, trattasi di aumentare da 24 a 35 le ore di fabbisogno con decorrenza 01.02.2017 al 31.01.2018;
che contemporaneamente viene approvata la convenzione tra l'Unione Montana e il Comune di Fregona con decorrenza 01.02.2017 al 31.01.2018 nella quale si evince che il Comune di Fregona chiede alla Unione Montana la disponibilità di distaccare presso gli uffici demografici della richiedente per 17 ore settimanali la citata dipendente

Ritenuto che

A seguito della rifusione del costo delle maggiori ore di assunzione per l'accollo in capo al Comune di Fregona e verificato pertanto che la spesa per il personale in capo all'Unione Montana non è superiore a quanto previsto nel triennio

Inoltre

Vista la disponibilità del dipendente interessato

Andrea Cosentino

Dottore Commercialista
Revisore Contabile



Via IV Novembre, 18
35037 Teolo PD
P.IVA: 03221380284

A seguito

dell'avvenuto rilascio del parere favorevole del Segretario sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. n.267/2000

Il Revisore Unico rilascia

Parere favorevole ai sensi dell'art.39 D.Lgs 165/2001 come modificato dal Dl 90/2014 , nonché art.3bis D.Lgs 165/2001 all'aumento delle ore di assunzione dell'Istruttore del servizio economico finanziario cat. C1 a tempo indeterminato parziale a 35 ore e alla collegata approvazione della convenzione disciplinante i rapporti tra l'Unione Montana e il comune di Fregona.

Abano Terme 13/01/2017

Il Revisore Unico
Dott. Andrea Cosentino

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to BOF GIANANGELO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 13 GEN 2017

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO